

# PROTOCOLLO DI INTESA SU BASE NAZIONALE

PER LA LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEI COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (MATERIA CIVILE)

## II Consiglio Nazionale Forense

### Premesso che

-il D.M. n. 55 del 2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che è, pertanto, utile individuare parametri standardizzati di liquidazione di detti compensi al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione nonché di ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, avvertendosi la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense e il più possibile omogenee.

Tale esigenza è tanto sentita che in alcune importanti sedi giudiziarie la questione è stata già affrontata ed è esitata in accordi ufficiali tra l'Autorità Giudiziaria e l'Avvocatura locale.

In un quadro in cui, tuttavia, permangono notevoli differenze tra i Fori, appare evidente la necessità di rendere quanto più possibili omogenee le liquidazioni per lo svolgimento di attività professionali che, pur svolte presso Tribunali diversi, sono del tutto identiche e, dunque, pienamente equiparabili quanto a "peso" giudiziario, pena il rischio di creare una disparità di trattamento in alcun modo giustificabile, considerato anche che l'Erario ha carattere nazionale.

- la normativa in materia stabilisce che: a) *"L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa"* (art. 82, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002; b) *"Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà"* (art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002).

- l'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 prevede che *"Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta"*.

## Ritenuto che

- I valori medi previsti dal D.M. n. 55 del2014, ridotti del 50% ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115 del2002, non possano essere ulteriormente decurtati.
- In riferimento ad alcune tipologie di procedimenti sia opportuno individuare, come già avvenuto in alcuni protocolli stipulati a livello locale, un parametro unico forfettario relativo all'intero giudizio (ad es. separazioni consensuali e divorzi su ricorso congiunto).
- Vada sempre applicato, tenuto conto di quanto previsto dal sopra citato art. 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, il rimborso spese generali del 15% nonché indicata la maggiorazione per IVA e CPA.

### Tutto quanto sopra premesso e ritenuto

Il Consiglio Nazionale Forense sollecita la necessità di adottare, in tutti i Fori, la seguente *tabella di liquidazione standardizzata*, che prevede ipotesi correlate alle diverse tipologie processuali.

ooo ooo ooo

Al fine di consentire all'Autorità Giudiziaria il rispetto della previsione di cui all'art. 83, comma 3 *bis*, D.P.R. n. 115 del2002, introdotta dall'art. 1, comma 783, Legge 28/12/2015 n. 208 ("*Il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta*"), il difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deposita l'istanza di liquidazione osservando, ove possibile, i seguenti termini:

- per il rito ordinario: contestualmente agli atti conclusivi (comparsa conclusionale e/o memoria di replica) ovvero all'udienza di discussione *ex art. 281 sexies* c.p.c., o all'udienza di precisazione delle conclusioni se vi è rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
- per il rito lavoro: contestualmente all'udienza di discussione;
- per i procedimenti in camera di consiglio: entro i cinque giorni precedenti la data fissata per l'udienza in camera di consiglio.

Il difensore deposita, nei termini sopra indicati, l'istanza di liquidazione dei compensi ed i relativi allegati per via telematica (PCT o, dove in uso, piattaforma SIAMM), provvedendo alla consegna di copia cartacea nel solo caso di discussione orale.

Per favorire una liquidazione agevole e rapida dell'istanza, il difensore utilizza il modello proposto ed allegato al presente protocollo, curando l'esatta e completa indicazione dei dati propri, dei dati del procedimento, dei dati della persona rappresentata e dei riferimenti al provvedimento di ammissione al patrocinio.

L'istanza contiene l'indicazione delle attività difensive svolte per ciascuna fase.

Unitamente all'istanza di liquidazione, il difensore deposita la delibera di ammissione al patrocinio e la domanda di ammissione.

Di seguito le Tabelle standardizzate diversificate per Autorità Giudiziarie

TABELLA I. GIUDICE DI PACE			
Valore	da €0,01 a €1.100,00	da €1.100,01 a €5.200,00	da €5.200,01 a €26.000,00
Attività			
1. Fase di studio della controversia	350	100	200
2. Fase introduttiva del giudizio		120	150
3. Fase istruttoria e/o di trattazione		150	250
4. Fase decisionale		200	300

**TABELLA2.**  
**GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE**

Valore	da €0,01 a €1.100,00	da €1.100,01 a €5.200,00	da €1.100,01 a €5.200,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Attività						
1. Fase di studio della controversia	400	200	350	800	1100	1500
2. Fase introduttiva del giudizio		200	350	550	850	1100
3. Fase istruttoria c/o di trattazione		400	800	850	2600	4600
4. Fase decisionale		400	800	1100	2000	2900

**TABELLA3. CAUSE  
DI LAVORO**

Valore	da €0,01 a €1.100,00	da €1.100,01 a €5.200,00	da €5.200,01 a €26.000,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Attività						
1. Fase di studio della controversia		400	850	1500	2200	3100
2. Fase introduttiva del giudizio	400	200	350	650	850	1150
3. Fase istruttoria e/o di trattazione		250	550	850	1300	1800
4. Fase decisionale		350	750	1450	2000	3000

TABELLA4. CAUSE DI  
PREVIDENZA

Valore	da €0,01 a €1.100,00	da €1.100,01 a €5.200,00	da €5.200,01 a €26.000,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Attività						
1. Fase di studio della controversia	400	200	400	800	1200	1700
2. Fase introduttiva del giudizio		200	350	600	800	1100
3. Fase istruttoria c/o di trattazione		400	800	1300	1800	2500
4. Fase decisionale		400	950	1700	2000	3700

**TABELLA 5.  
PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA**

Valore	da €0,01 a €1.100,00	da €1.100,01 a €5.200,00	da €5.200,01 a €26.000,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Attività						
1. Fase di studio della controversia	400	250	400	800	1200	1600
2. Fase introduttiva del giudizio		200	350	500	650	800
3. Fase istruttoria e/o di trattazione		80	100	150	200	300
4. Fase decisionale		200	350	600	900	1300

**TABELLA 6. ATTO DI PRECETTO**

Valore	da €0,01 a €1.100,00	da €1.100,01 a €5.200,00	da €5.200,01 a €26.000,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Compenso	50	100	150	200	250	300

**TABELLA 7.  
PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

Valore	da €0 a €5.200,00	da €5.200,01 a €26.000,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Compenso	200	650	1100	1500	2100

Qu allora la procedura riguarda i minori, inabilitati o interdetti o soggetti sottoposti a curatela, gli importi sopra indicati sono aumentati del 20%.

**TABELLA 8.  
PROCEDIMENTI MONITORI**

Valore	da €0 a €5.200,00	da €5.200,01 a €26.000,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Compenso	da 250 a 750	da 800 a 1.400	da 1450 a 2050	da 2150 a 2750	da 3000 a 4500

**TABELLA 9.  
PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA**

Valore	da €0 a €5.200,00	da €5.200,01 a €26.000,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Attività					
1. Fase di studio della controversia	400	250	450	500	1000
2. Fase introduttiva del giudizio		300	350	450	650
3. Fase istruttoria e/o di trattazione		500	600	800	1100

La tabella trova applicazione anche per i procedimenti possessori per le fasi concretamente espletate.

**TABELLA 10. PROCEDIMENTI CAUTELARI**

Valore	da €0,01 a €1.100,00	da €1.100,01 a €5.200,00	da €5.200,01 a €26.000,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Attività						
1. Fase di studio della controversia	400	250	450	800	1200	1700
2. Fase introduttiva del giudizio		150	300	400	550	750
3. Fase istruttoria e/o di trattazione		400	550	900	1350	1800
4. Fase decisionale		150	300	550	800	1200

**TABELLA 16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI**

Valore	da €0,01 a €1.100,00	da €1.100,01 a €5.200,00	da €5.200,01 a €26.000,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Attività						
1. Fase di studio della controversia	100	250	350	650	900	1250
2. Fase istruttoria e/o di trattazione						

**TABELLA 17.**  
**PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA**

Valore	da €0,01 a € 1.100,00	da €1.100,01 a € 5.200,00	da €5.200,01 a €26.000,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Attività						
1. Fase introduttiva	200	400	650	1000	1450	1900
2. Fase di trattazione e conclusiva						

**TABELLA18.**  
**PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI**

Valore	da €0,01 a €1.100,00	da €1.100,01 a €5.200,00	da €5.200,01 a €26.000,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Attività						
1. Fase introduttiva	120	350	550	850	1150	1500
2. Fase istruttoria e di trattazione						

**TABELLA 19.  
ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI**

Valore	da €0,01 a €1.100,00	da €1.100,01 a €5.200,00	da €5.200,01 a €26.000,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Compenso	30	120	200	320	450	600

**TABELLA20.  
PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO**

Valore	da €0,01 a €1.100,00	da €1.100,01 a €5.200,00	da €5.200,01 a €26.000,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Compenso	100	300	500	700	850	1400

**TABELLA 26.  
ARBITRATO**

Valore	da €0,01 a €26.000,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Compenso	800	2000	3500	8000

**GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO**

Valore	da €0,01 a €1.100,00	da €1.100,01 a €5.200,00	da €5.200,01 a €26.000,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Attività						
1. Fase di studio della controversia	500	250	500	850	1400	2000
2. Fase imroduttiva del giudizio		250	400	750	900	1200
3. Fase istruttoria c/o di trattazione		450	850	1450	2000	2700
4. Fase decisionale		400	800	1600	2400	3500

**GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI**

Valore	da €0,01 a € 1.100,00	da €1.100,01 a €5.200,00	da €5.200,01 a €26.000,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Attività						
1. Fase di studio della controversia	110	320	600	1.100	1.500	2.300
2. Fase introduttiva del giudizio	120	350	500	900	1.100	1.500
4. Fase decisionale	60	150	300	550	800	1.100

## PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA

- A) Separazioni Consensuali e Divorzi Congiunti: 1.200
- B) Separazioni e Divorzi Giudiziali: 1.500
- C) Procedimenti per modifica delle condizioni di separazione e divorzio congiunti: 1.200
- D) Procedimenti per modifica delle condizioni di separazione e divorzio giudiziali: 1.500
- E) Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia (es. ex artt. 148 c.c., 156 c.c., ex art. 8 L. 898/70, 342 bis c.c., 317 bis c.c., 709 ter c.p.c.) congiunti: 1.100
- F) Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia (es. ex artt. 148 c.c., 156 c.c., ex art. 8 L. 898/70, 342 bis c.c., 317 bis c.c., 709 ter c.p.c.) giudiziali: 1.300

Fattori correttivi in aumento:

- a) presenza di prole: 20%
- b) assistenza di entrambe le parti nei procedimenti consensuali o congiunti: 40%
- c) trasferimenti immobiliari: 0,75% del valore catastale
- d) espletamento di attività istruttoria: dal 50% al 250% (in ragione della complessità) e)  
espletamento della fase decisionale: dal 60% al 300% (in ragione della complessità) f)
- giudizio di appello: 20%
- g) giudizio di legittimità: 30%

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE  
ESPULSIONI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

A) Ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione: 600

B) Ricorsi ex art. 35 D. Lgs. 25/2008: 1.200

Fattori correttivi in aumento:

- a) espletamento di attività istruttoria: dal 50% al 100% (in ragione della complessità)
- b) giudizio di appello/ricorso al T.A.R.: 30%
- c) giudizio di cassazione /consiglio di stato: 40%

\*\*\*

Nei casi nei quali, nell'ambito di una delle specifiche ipotesi sopra elencate, l'attività processuale non comprenda una determinata fase, l'avvocato richiedente non la conteggerà, rimanendo invariati gli importi per le altre fasi e ricalcolando l'importo finale.

I firmatari del presente Protocollo si impegnano ad assicurarne e monitorarne la concreta applicazione.

Firme Istituzionali degli aderenti al Protocollo